



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Registro Settore n. 159
Area Amministrativa del 29-10-2024

DETERMINAZIONE N. 431 DEL 29-10-2024 R.G.

OGGETTO: Incarico patrocinio legale per costituzione in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Messina- Sezione Civile (ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA – SEZIONE CIVILE) – (ordinanza del 22.07.2024 n.20238 della Suprema Corte di Cassazione nel ricorso R.G. n.24958/2018) Prossima udienza 22.01.2025.
CIG: B403D3ECB0

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso che:

Con delibera di Giunta Municipale n. 148 del 24.10.2024 si è assegnata la risorsa economica per il conferimento incarico legale per ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA – SEZIONE CIVILE – (ordinanza del 22.07.2024 n.20238 della Suprema Corte di Cassazione nel ricorso R.G. n.24958/2018) Prossima udienza 22.01.2025. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E ASSEGNAZIONE RISORSE PER CONFERIMENTO INCARICO;

Visto l'Atto di citazione in riassunzione ex art.392 -Corte di Appello di Messina . Sezione Civile – notificato in data 01.10.2024, prot. n. 11134;

Rilevato che con la citata Ordinanza, la Corte Suprema di Cassazione Prima Sezione Civile ha accolto il quarto motivo di ricorso; dichiarati inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, assorbiti il quinto e sesto e cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità;

Ritenuto, pertanto, nell'interesse dell'Ente di procedere alla costituzione in giudizio;

Accertato che il Comune non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Atteso che si rende necessario autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio e a conferire procura alle liti per il patrocinio legale;

Rilevato che la difesa dell'Ente nel primo grado di giudizio, conclusosi positivamente, è stata affidata all'Avv. Brigandì Sebastiano Massimo patrocinante in Cassazione con studio in S. Teresa di Riva (ME) Via F. Crispi 74;

Ritenuto che l'affidamento della difesa del Comune nel giudizio innanzi alla Corte di Appello al medesimo Avvocato Brigandì risponde a principi di efficienza ed efficacia;

Preso atto che il predetto legale ha manifestato disponibilità al patrocinio dell'ente per un compenso, ai minimi tariffari, di € 5.975,22 come da nota prot. n. 11617 del 08/10/2024;

Che con determina dirigenziale n.102 del 14/05/2018 sono stati approvati gli elenchi per l'affidamento degli incarichi legali del comune di S.Alessio Siculo;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia n.147 del 13/08/2022 e smi, recante i parametri forensi, in attuazione delle riforme dell'ordinamento professionale;

Vista la delibera di CC. n.19 del 02/09/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 ;

Vista la delibera di GM n. 23 del 14/03/2019 di approvazione del funzionigramma delle 4 aree con la quale il contenzioso è di pertinenza dell'Area amministrativa;

Visto il T.U. n. 267/00 e specificamente l'art.163;

Vista la delibera G.M. n.10 del 05.02.2024 "ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA – SEZIONE CIVILE – (ordinanza del 22.07.2024 n.20238 della Suprema Corte di Cassazione nel ricorso R.G. n.24958/2018) Prossima udienza 22.01.2025. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E ASSEGNAZIONE RISORSE PER CONFERIMENTO INCARICO;

Ritenuto per le motivazioni espresse nel succitato atto 'deliberativo,' valutata l'opportunità e sussistendo i presupposti di tutelare l'Amministrazione Comunale, dover conferire specifico incarico legale per la costituzione in giudizio;

Dato atto che, ai fini del conferimento dell'incarico per la costituzione in giudizio dell'Ente nel procedimento "de quo", è stato individuato l'Avv. Sebastiano Massimo Brigandì patrocinante in Cassazione con studio in S. Teresa di Riva (ME) Via F. Crispi 74;

Dato atto della congruità del preventivo presentato dall'Avvocato, prot.n. 11617 del 08.10.2024 , il cui ammontare complessivo risulta in linea con i minimi tariffari previsti, per il relativo scaglione, dal DM n.147/2022;

Dato atto che il legale si è reso disponibile ad accettare l'incarico;

Dato atto, altresì, della sussistenza di particolare urgenza per il conferimento dell'incarico, stante l'esigenza di costituirsi in giudizio, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, così come previsto dall'art.163 del D.lgs n.267/2000;

Visto lo schema di disciplinare, all'uopo predisposto, contenente le modalità esplicative per il conferimento dell'incarico "de quo"(All.A);

Vista la determina sindacale n.10 del 28/06/2022 di individuazione dei responsabili di Area;

Vista la disponibilità finanziaria rilevata nell'apposito capitolo del bilancio, giusta attestazione del responsabile dell'area economica;

-Visti altresì:

- la legge n.247 del 31/12/2012 ;
- il DM n.147/2022 con il quale vengono determinati i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
- gli art.17 e 4 del D.lgs n.50/2016;
- il parere dell'ANAC espresso con delibera n.1158 del 09/11/2016;
- il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

1.Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.Di conferire incarico, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa, all'avv. Brigandi Sebastiano Massimo patrocinante in Cassazione con studio in S. Teresa di Riva (ME) Via F. Crispi 74, per la costituzione in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Messina- Sezione Civile;

3.Di imputare la relativa somma, come da attestazione del responsabile del Servizio finanziario, L'importo complessivo da liquidare, come da preventivo prot. n. 11617 del 08.10.2024 è pari ad **Euro 5.975,22**;

4.Di dare atto del rispetto dell'art.163 del D.Lgs n.267/2000, poiché la mancata adozione del presente atto potrebbe arrecare danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

5.Di dare atto che verrà richiesta ed acquisita agli atti la comunicazione del legale in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;

6. Di dare atto, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;

7. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del d.Lgs n.33 del 14/03/2013

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquaro



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 29/10/2024


ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 5.975,22
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. PROW-88 (135-1)</u>	Intervento _____

Li 29/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



All. "A"



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA di Messina)

Disciplinare d'incarico

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **n** del mese di **Ottobre** nella sede del Comune di S.Alessio Siculo Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile; Il Comune di S.Alessio S.(di seguito Comune) con sede in S.Alessio S. piazza Municipio, P.Iva: 00347890832 in persona di Caterina Quacquaro che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, giusta Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 DA UNA PARTE

E

L'Avv. Sebastiano Massimo Brigandi C.F. BRGSST64R14F158R nella qualità di difensore DALL'ALTRA.

PREMESSO CHE:

- Il Comune di S.Alessio Siculo, così come statuito nella delibera di GM n. 148 del 24.10.2024, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA – SEZIONE CIVILE – (ordinanza del 22.07.2024 n.20238 della Suprema Corte di Cassazione nel ricorso R.G. n.24958/2018) Prossima udienza 22.01.2025. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E ASSEGNAZIONE RISORSE PER CONFERIMENTO INCARICO, l'amministrazione comunale è giunta alla determinazione di conferire incarico legale all'Avv. Brigandi che già a seguito le altre fasi del giudizio e ha dato mandato al responsabile di Area di sottoscrivere apposito disciplinare con il professionista contenente le clausole e le condizioni contrattuali dell'affidamento;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

Art.1

L'incarico di patrocinio legale ha per oggetto la costituzione nel giudizio in appello innanzi alla Corte di Appello di Messina di cui in premessa;

Il professionista si impegna a rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati.

Il professionista si impegna a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare la somma complessiva di € 5.975,22 , come da preventivo inoltrato, che graverà sul bilancio di previsione 2024-2026. Dietro richiesta del legale incaricato, potrà essere elargita una somma in acconto, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti eventuali e successivi.

Art.2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

Art. 3

Il legale percepirà per l'incarico ricevuto, di cui al presente disciplinare, un compenso (comprensivo di ogni onere), commisurato ai minimi tariffari – DM n.147/2022(come da preventivo inoltrato in data 08/10/2024 asseverato al prot. n. 11617 del 08.10.2024)

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, al legale nominato verrà corrisposto l'importo determinato dal giudice, fermo restando che il suo compenso professionale non potrà essere inferiore a quanto stabilito nel comma precedente.

Qualora quanto liquidato dal giudice risultasse essere maggiore del minimo tariffario lo stesso ammontare liquidato resta di spettanza del legale incaricato.

Art. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazione scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

Art. 5

Al professionista incaricato, su richiesta, potrà essere conferito un acconto da pattuire tra le parti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente ;

L'importo complessivo da liquidare, come da preventivo del 08/10/2024 verrà imputato al bilancio di previsione 2024-2026;

Art. 6

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugo, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte(o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss.del c.c, a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR16/04/2013, n.62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato da questo Ente con delibera di GM n.181 del 14/12/2022.

Art. 7

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale,

qualora ve ne sia la necessità , è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente .

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la prestazione professionale del domiciliatario sarà a carico del Comune, i cui compensi saranno liquidati secondo il minimo previsto dalle tariffe professionali vigenti, oltre al rimborso delle spese dal medesimo sostenute per la domiciliazione ed effettivamente documentate.

Art. 8

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art.9

Il Compenso pattuito sarà liquidato , previa presentazione di fattura elettronica, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti.

La liquidazione a saldo, resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o del provvedimento giudiziale adottato dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito possono essere erogati degli acconti , su semplice richiesta dello stesso professionista, documentati e congruamente giustificati, sottoposti alla valutazione del settore competente, e comunque detti acconti non saranno superiori alla somma determinata presuntivamente nel conferimento d'incarico.

Gli acconti ove percepiti, dal professionista, dovranno essere specificati ed indicati nella fatturazione finale e nella stessa riportati in detrazione rispetto all'importo a saldo delle spettanze.

Art. 10

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Il legale incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Art.11

Il Comune di S.Alessio Siculo , ai sensi del regolamento UE 2016/679, informa il legale incaricato, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso; che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.12

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al DPR.26/04/1986,n.131.

Si allegano:

- modello tracciabilità ai sensi ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista

Per il Comune di S.Alessio Siculo